

COMUNE di CAPOSELE
Provincia di Avellino

COMUNE DI CAPOSELE
Provincia di Avellino

Ordinanza N. * 9 */2024 ad integrazione dell'Ordinanza n. 8/2024 Num. Prot. 0003399 del 11-04-20

Nome **albo sede**
Categoria 1 Classe 6 Fascicolo

IL SINDACO

VISTO l'articolo 50, comma 5, D. Lgs 267/2000;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. LGS. 30.04.1992 n. 285, recante il Testo Unico del nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO CHE questa Amministrazione è profondamente consapevole della necessità di consentire il rilancio delle attività economiche presenti sul territorio comunale ed in particolar modo del pieno ripristino delle attività da parte degli operatori commerciali locali che da innumerevoli anni hanno operato su aree e spazi pubblici nella frazione Materdomini;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 187 del 27.07.1999, avente ad oggetto: "Delimitazione del centro urbano, limitatamente alla frazione Materdomini, ai fini della disciplina della circolazione stradale e del commercio ai sensi del D.Lgs. nr.285 del 30.04.1992";

VISTO il vigente REGOLAMENTO di Polizia Urbana;

RICHIAMATE altresì le Ordinanze Sindacali in tema di circolazione stradale, in particolare l'Ordinanza N. 31 del 20/09/2018 e ss.mm. e ii., con la quale veniva, tra l'altro, istituita durante le domeniche, festivi e 16 ottobre (festività di San Gerardo) la ZONA A TRAFFICO LIMITATO, con divieto di transito e di sosta ambo i lati;

RICHIATA altresì l'Ordinanza n. 8 del 29.03.2024, con cui si è ordinato:

"1. C.SO S. ALFONSO - nelle giornate del 01.04.2024, 25.04.2024, 01.05.2024, 02.06.2024 e nelle giornate domenicali e festive dal 08.09.2024 al 08.12.2024 (escluso il 01.11.2024), è data la facoltà agli operatori ambulanti/itineranti, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Commercio, di poter esercitare l'attività di vendita nelle aree e spazi pubblici della frazione Materdomini così come di seguito elencati con l'indicazione delle tipologie dei settori merceologici ammesse alla vendita:

- *area di strada di CORSO S. ALFONSO appositamente realizzata nel tratto compreso tra il monumento di S. Alfonso e la proprietà di eredi Sista Giuseppe, riservata alla vendita da parte degli operatori di prodotti non alimentari;*
- *il tratto di strada di Corso SANT'ALFONSO - FILARE INTERNO ALBERATO e precisamente quello antistante Largo S. Alfonso, riservato alla vendita da parte degli operatori su aree e spazi pubblici di prodotti alimentari e di produttori agricoli (intendendosi per quest'ultimi i prodotti ricavati direttamente dai propri fondi);*

- il tratto di strada di Corso SANT'ALFONSO e precisamente quello successivo all'occupazione delle "bancarelle" e fino al Bar Gianna, riservato alla vendita da parte degli operatori di opere d'arte e dell'ingegno e/o prodotti di hobbistica ;

2. VIA SANTUARIO - nelle giornate del 01.04.2024, 25.04.2024, 01.05.2024, 02.06.2024, 15.08.2024 e nelle giornate domenicali e festive dal 08.09.2024 al 08.12.2024 (escluso il 01.11.2024), è data la facoltà, per i pubblici esercizi ed esercizi commerciali a sede fissa, siti alla VIA SANTUARIO della Frazione Materdomini, di occupare parte del suolo pubblico (marciapiede) per la sola esposizione delle merci alimentari e non alimentari in vendita, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Commercio.

L'occupazione potrà avvenire esclusivamente dopo l'apposizione della segnaletica di istituzione del divieto di transito e di sosta (transenne) a cura del personale preposto del Comune di Caposele e dovrà cessare immediatamente prima della rimozione della suddetta segnaletica."

AD INTEGRAZIONE della stessa Ordinanza su richiamata, anche in accoglimento di alcune proposte avanzate da parte degli operatori commerciali del settore, volte a favorire il rilancio dell'attività economica e commerciale,

ORDINA

Per i motivi in premessa esposti:

- 1. C.SO S. ALFONSO** – oltre alle giornate del 01.04.2024, 25.04.2024, 01.05.2024, 02.06.2024 e alle giornate domenicali e festive dal 08.09.2024 al 08.12.2024 (escluso il 01.11.2024) – giorni già previsti nell'Ordinanza 8/2024, è data la facoltà agli operatori ambulanti/itineranti, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Commercio, di poter esercitare l'attività di vendita nelle aree e spazi pubblici della frazione Materdomini così come di seguito elencati con l'indicazione delle tipologie dei settori merceologici ammesse alla vendita:
 - anche nella giornata del 26.05.2024 (giornata in cui ricade la **FESTA DELLE MAMME E DEI BAMBINI**), il tratto di strada di Corso SANT'ALFONSO - FILARE INTERNO ALBERATO e precisamente quello antistante Largo S. Alfonso, riservato alla vendita da parte degli operatori su aree e spazi pubblici di **prodotti alimentari e di produttori agricoli** (intendendosi per quest'ultimi i prodotti ricavati direttamente dai propri fondi);
 - anche tutte le giornate domenicali e festive dal 14.04.2024 al 08.09.2024, il tratto di strada di Corso SANT'ALFONSO e precisamente quello successivo all'occupazione delle "bancarelle" e fino al Bar Gianna, riservato alla vendita da parte degli operatori di **opere d'arte e dell'ingegno e/o prodotti di hobbistica**;
 - 2. VIA SANTUARIO** - oltre alle giornate del 01.04.2024, 25.04.2024, 01.05.2024, 02.06.2024 e nelle giornate domenicali e festive dal 08.09.2024 al 08.12.2024 (escluso il 01.11.2024) – giorni già previsti nell'Ordinanza 8/2024, anche nelle giornate domenicali e festive dal 14.04.2024 al 08.09.2024, è data la facoltà, per i pubblici esercizi ed esercizi commerciali a sede fissa, siti alla VIA SANTUARIO della Frazione Materdomini, di occupare parte del suolo pubblico (marciapiede) per la sola esposizione delle merci alimentari e non alimentari in vendita, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Commercio.
- L'occupazione potrà avvenire esclusivamente dopo l'apposizione della segnaletica di istituzione del divieto di transito e di sosta (transenne) a cura del personale preposto del

Comune di Caposele e dovrà cessare immediatamente prima della rimozione della suddetta segnaletica.

- I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro a garanzia di una filiera trasparente, sul cartellino o etichetta, la denominazione e ubicazione dell'azienda, luogo di produzione, tipo e varietà del prodotto e prezzo per unità di misura.

Gli operatori partecipanti sono tenuti a lasciare pulito e sgombro lo spazio occupato e le aree circostanti al termine del mercatino, provvedendo a differenziare i rifiuti compreso i contenitori e gli imballaggi a perdere, nel rispetto dell'ordinanza sindacale vigente, curandone personalmente lo smaltimento.

E' consentita durante la vendita soltanto la sosta degli automezzi necessaria per il carico e scarico della merce.

Gli ambulanti e i venditori a posto fisso non possono esporre le loro merci oltre il limite dei posteggi e/o degli spazi privati per i quali è stato concesso il relativo nulla osta da parte del Comune. E' sempre vietata la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area dei posteggi assegnati e/o degli spazi privati.

Per tutto quanto attiene al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni nazionali e di quelle regionali si rimanda a quelle contenute nelle relative normative in materia di sicurezza e di prevenzione sanitaria.

Resta in facoltà dell'Amministrazione Comunale provvedere immediatamente e necessariamente alla revoca della presente Ordinanza e della concessione dei posteggi dei tratti stradali così come sopra individuati per sopraggiunti ed improcrastinabili motivi di sicurezza sanitaria e di ordine e di interesse pubblico.

La presente Ordinanza sarà oggetto di successive modifiche ed integrazioni non appena sarà emessa altra successiva Ordinanza relativamente alla disciplina della Fiera di San Gerardo e più in generale alle attività di commercio su aree pubbliche nella Frazione Materdomini.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art. 4 del DL n°19 del 25 marzo 2020,

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990;
- che rimangono salve le norme di carattere generale contenute nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività del commercio sulle aree pubbliche.

DEMANDA

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web Istituzionale dell'Ente ai fini di generale conoscenza.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

1. Alla Prefettura di Avellino;
2. Alla Stazione Carabinieri di Caposele;
3. Al Comando della Polizia Locale di Caposele.

Eventuale ricorso avverso il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell' art. 40 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, dalla sua emanazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Caposele, li 11.04.2024



IL SINDACO
(dott. Lorenzo Melillo)